

Sentenza del 11/02/2008 n. 13 - Comm. Trib. Reg. per la Campania**Intitolazione:**

Riscossione delle imposte - Ruoli: pagamento - Illegittimità della cartella di pagamento conseguente all'omesso invio dell'avviso bonario - Violazione art. 6 comma 5 legge 212/2000

Massima:

La cartella di pagamento notificata senza la preventiva notifica della comunicazione di irregolarità da parte dell'Ufficio, violando la disposizione normativa espressamente contenuta nel comma 5 dell'art. 6 dello Statuto, deve ritenersi nulla. L'ufficio deve essere in grado di provare fattivamente l'avvenuta notifica di tale comunicazione al contribuente, preventivamente all'invio della cartella, non essendo sufficiente l'indicazione sull'atto impositivo del numero della comunicazione di irregolarità e la data della sua predisposizione, né l'invito sul medesimo atto di recarsi in ufficio onde ottenere la riduzione delle sanzioni irrogate, nel caso di mancato invio del prescritto "avviso bonario".

Testo: